

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3825 del 28/07/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4648 DEL 23/11/2016 - DITTA LATTERIA SOCIALE STALLONE SOC.COOP. A R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE CASEARIA SVOLTA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DANTE ALIGHIERI N. 51
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3979 del 28/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti +non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 4648 del 23/11/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con Provvedimento conclusivo prot. n. 10492 del 12/12/2016, per l'attività di "produzione casearia" svolta dalla ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00160840344) nello stabilimento sito in Villanova sull'Arda (PC), via Dante Alighieri n. 51, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale Consortile Piantadoro Canalone;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con prot. Arpa n. 11715 del 22/09/2017, si è preso atto della comunicazione (acquisita con prot. n. 10329 del 23/08/2017) di modifica non sostanziale dell'AUA n. 4648/2016, relativa allo scarico dei nuovi servizi igienici, i cui

reflui, previo passaggio in fossa Imhoff, vengono convogliati al depuratore aziendale;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00160840344) in data 6/04/2023 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 61670, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";
- la documentazione a completamento pervenuta in data 11/05/2023 (prot. n. 82878), richiesta per il perfezionamento dell'istanza;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 93573 del 29/05/2023, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 100733 del 9/06/2023;

Considerato che, relativamente ai titoli ambientali "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06" e "comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.", già autorizzati con Determinazione n. 4648 del 23/11/2016, è stato dichiarato che trattasi di *proseguimento senza modifiche*;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" di questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 11 del 10/07/2023 Sinadoc 15910/2023), risulta che:

- I. la modifica consiste nella realizzazione di due nuove vasche (dissabbiatura/sgrassatura e equalizzazione), ubicate immediatamente a monte del depuratore biologico a fanghi attivi già autorizzato, ed a servizio dello stesso, che avranno il compito di pre-trattare le acque reflue del caseificio, al fine di limitare l'usura del depuratore e di migliorarne l'efficienza depurativa; in particolare, la vasca di dissabbiatura/sgrassatura ha il compito di trattenere i materiali grossolani e le sabbie che, se convogliate nell'impianto di depurazione a fanghi attivi, determinano una rapida usura dei sistemi di aerazione con la necessità di frequenti interventi di manutenzione, mentre la vasca di equalizzazione ha lo scopo di permettere un'efficiente omogeneizzazione dei reflui ed il raggiungimento di concentrazioni dei parametri analitici relativamente costanti;
- II. a seguito delle modifiche sopra illustrate, presso lo stabilimento sarà presente lo scarico **S1** di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "canale di scolo", confluyente nel "Canale Consortile Piantadoro Canalone", costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, provenienti dall'attività casearia, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da una vasca di dissabbiatura/sgrassatura, una vasca di equalizzazione ed un impianto di depurazione biologico (SBR), avente potenzialità di progetto di 60 Kg BOD5/giorno (pari a 1000 A.E.);
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici presenti nel fabbricato, trattate mediante fosse Imhoff, all'uscita delle quali i reflui confluiscono, unitamente alle acque reflue industriali, nel sopra descritto sistema di depurazione;
- III. il pozzetto di campionamento fiscale per lo scarico **S1**, individuato come "n° 5 - Pozzetto prelievo fiscale" nella "Planimetria Generale - Tav. Unica – Data 07/06/2023" trasmessa con le integrazioni del 09/06/2023, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione biologico;

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 3/07/2023, prot. n. 115543, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale per la matrice scarichi;
- il Consorzio di Bonifica di Piacenza, con nota prot. n. 8221 del 5/07/2023 (acquisita al prot. Arpae n. 118222 del 6/07/2023), ha espresso parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOC.COOP. A R.L.;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4648 del 23/11/2016, e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po prot. n. 10492 del 12/12/2016, alla ditta LATTERIA SOCIALE STALLONE SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00160840344), avente sede legale in Villanova sull'Arda, via Dante Alighieri n. 51, per l'attività di "produzione casearia" svolta nello stabilimento sito in comune di Villanova sull'Arda, via Dante Alighieri n. 51, **sostituendo** i punti 3. e 4. del dispositivo, con i seguenti:

"3. di stabilire per lo scarico **S1** di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Canale Consortile "Piantadoro Canalone", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali **S1** in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione impianto di depurazione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di controllo;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore e dalle fosse Imhoff; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel fosso di scolo con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST), all'A.U.S.L. di Piacenza, al Comune di Villanova sull'Arda ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Villanova sull'Arda ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;"

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 4648 del 23/11/2016 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po prot. n. 10492 del 12/12/2016) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Villanova sull'Arda per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo

abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po prot. n. 10492 del 12/12/2016;

- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.